

16 luglio - 23 novembre 1951, ha accolto le ragioni dell'Istituto, condannando il Ministero al rilascio dell'immobile e disponendo il prosieguo del giudizio in istruttoria, per l'accertamento del quantum per l'occupazione.

Avverso la suddetta sentenza il Ministero ha proposto appello.

La Corte di Appello ha rigettato il gravame del Ministero, confermando l'esclusivo diritto di proprietà dell'I.N.A. e l'obbligo per il Ministero di rilasciare l'immobile, condannandolo alle spese di secondo grado.

Contro la decisione ricorse in Cassazione il Ministero delle Finanze, ma anche la Suprema Corte, con sentenza 25 febbraio - 25 maggio 1954, ha rigettato il gravame del Ministero, condannandolo alle spese ed agli onorari a favore dell'Istituto.

Allo stato degli atti la prosecuzione della vertenza comporterebbe:

- 1- l'azione contro il Ministero delle Finanze per il rilascio dell'immobile con eventuale ricorso ad atti coattivi, nell'ipotesi di resistenza, e ciò in virtù della confermata sentenza del Tribunale;
- 2- la riassunzione del giudizio in Tribunale, per la determinazione del quantum per la